

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Consiglio

82/470/CEE :

- ★ Direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1982, relativa a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI), nonché dei depositari (gruppo 720 CITI) ..... 1

82/471/CEE :

- ★ Direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali ..... 8

82/472/CEE :

- ★ Raccomandazione del Consiglio, del 30 giugno 1982, concernente la registrazione dei lavori relativi all'acido desossiribonucleico (DNA) ricombinante ..... 15

##### Commissione

82/473/CEE :

- ★ Direttiva della Commissione, del 10 giugno 1982, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 73/173/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (solventi) .... 17

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.  
I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)

82/474/CEE :

- ★ Quarantesima direttiva della Commissione, del 23 giugno 1982, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ..... 22

82/475/CEE :

- ★ Direttiva della Commissione, del 23 giugno 1982, che fissa le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari ..... 27

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1982

relativa a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI), nonché dei depositari (gruppo 720 CITI)

(82/470/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49, 57 e 66,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che in applicazione del trattato qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità, in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, è vietato dopo la fine del periodo transitorio; che il principio del trattamento nazionale così realizzato si applica in particolare alla facoltà d'isciversi ad organismi professionali nella misura in cui le attività professionali dell'interessato comportino l'esercizio di tale facoltà;

considerando inoltre che l'articolo 57 del trattato prevede che al fine di agevolare l'accesso alle attività non

salariate e l'esercizio di queste siano adottate direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli nonché al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri;

considerando nondimeno che, in mancanza di un reciproco riconoscimento dei diplomi o di un coordinamento immediato, sembra opportuno facilitare l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nelle attività comprese nei gruppi 718 e 720 CITI adottando misure destinate soprattutto ad evitare che i cittadini degli Stati membri in cui l'accesso alle attività in questione non è soggetto ad alcuna condizione incontrino ostacoli eccessivi;

considerando che, per ovviare a questa difficoltà, le misure devono provvedere sostanzialmente e fare ammettere che negli Stati membri ospitanti, nei quali l'accesso alle attività considerate è soggetto a regolamentazioni, che comunque non comprendono il trasporto stesso, costituisca condizione sufficiente per detto accesso l'esercizio effettivo dell'attività nei paesi di provenienza per un periodo ragionevole e abbastanza vicino nel tempo, nel caso non sia richiesta una formazione preliminare per garantire che il beneficiario sia in possesso di conoscenze professionali equivalenti a quelle richieste ai cittadini;

(1) GU n. 73 del 23. 4. 1966, pag. 1099/66.

(2) GU n. 201 del 5. 11. 1966, pag. 3475/66.

(3) GU n. 17 del 28. 1. 1967, pag. 284/67.

considerando che l'esercizio pratico ed eventualmente la formazione professionale devono essere stati acquisiti nello stesso ramo in cui il beneficiario vuole stabilirsi nel paese ospitante, quando quest'ultimo impone la suddetta condizione ai propri cittadini ;

considerando che, conformemente ai principi generali del trattato che sanciscono la parità di trattamento ed alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia, la libertà di prestazione dei servizi si esercita in ciascuno Stato membro alle stesse condizioni imposte dallo Stato interessato, attraverso leggi e regolamenti, ai propri cittadini per la stessa attività ; che, all'atto dell'adozione di misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, spetta agli Stati membri di assicurare l'equivalenza, fra i propri cittadini e quelli degli altri Stati membri, delle condizioni di esercizio delle attività in questione, specie per quanto attiene alle condizioni di esercizio e alle garanzie finanziarie richieste ;

considerando che, nella misura in cui gli Stati membri subordinano anche per i salariati l'accesso alle attività enumerate nella presente direttiva o l'esercizio di tali attività al possesso di conoscenze ed attitudini professionali, questa direttiva deve applicarsi anche a detta categoria di persone allo scopo di eliminare un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e di completare in questo modo le misure adottate nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità <sup>(1)</sup> ;

considerando che, per lo stesso motivo, occorre applicare anche ai salariati le disposizioni previste in materia di prova di onorabilità e di assenza di fallimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

#### Articolo 1

1. Gli Stati membri prendono le misure definite nella presente direttiva per quanto riguarda lo stabilimento sul loro territorio delle persone fisiche e delle società di cui al titolo I dei programmi generali <sup>(2)</sup>, nonché per quanto riguarda la prestazione di servizi da parte di dette persone e società, qui appresso denominate beneficiari, nel settore delle attività indicate all'articolo 2.

2. La presente direttiva è applicabile anche ai cittadini degli Stati membri che, in virtù del regolamento (CEE) n. 1612/68, desiderano esercitare, a titolo di salariati, le attività di cui all'articolo 2 della presente direttiva.

#### Articolo 2

La presente direttiva si applica alle attività indicate nell'allegato I del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, gruppi 718 e 720 CITI.

Le suddette attività consistono in particolare :

- A. a) nell'agire come intermediario tra gli imprenditori di diversi modi di trasporto e le persone che spediscono o che si fanno spedire delle merci e nell'effettuare varie operazioni collegate :
- aa) concludendo, per conto di committenti, contratti con gli imprenditori di trasporto ;
  - bb) scegliendo il modo di trasporto, l'impresa e l'itinerario ritenuti più vantaggiosi per il committente ;
  - cc) preparando il trasporto dal punto di vista tecnico (ad esempio : imballaggio necessario al trasporto) ; effettuando diverse operazioni accessorie durante il trasporto (ad esempio : provvedendo all'approvvigionamento di ghiaccio per i vagoni refrigeranti) ;
  - dd) assolvendo le formalità collegate al trasporto, quali la redazione delle lettere di vettura ; raggruppando le spedizioni e separandole ;
  - ee) coordinando le diverse parti di un trasporto col provvedere al transito, alla rispedizione, al trasbordo e alle varie operazioni terminali ;
  - ff) procurando rispettivamente dei carichi ai vettori e delle possibilità di trasporto alle persone che spediscono o si fanno spedire delle merci ;
- b) nel calcolare le spese di trasporto e controllarne la composizione ;
- c) nel dare a noleggio vagoni o carrozze ferroviarie per il trasporto di persone o merci ;

<sup>(1)</sup> GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU n. 2 del 15. 1. 1962, pagg. 32/62 e 36/62.

- d) nello svolgere alcune pratiche a titolo permanente o occasionale, in nome e per conto di un armatore o di un vettore marittimo (presso autorità portuali, imprese di approvvigionamento navi, ecc.);
- e) nel fungere da intermediario nell'acquisto, vendita o nolo di navi;
- B. a) nell'organizzare, presentare e vendere, a forfait o a provvigione, gli elementi isolati o coordinati (trasporto, alloggio, vitto, escursioni, ecc.) di un viaggio o di un soggiorno, a prescindere dal motivo dello spostamento;
- b) nel preparare, negoziare e concludere contratti per il trasporto di emigranti;
- C. a) nel ricevere qualsiasi oggetto o merce in deposito, per conto del depositante, sotto il regime doganale o non doganale, in depositi, magazzini generali, magazzini per la custodia di mobili, depositi frigoriferi, silos, ecc.;
- b) nel rilasciare al depositante un titolo che rappresenti l'oggetto o la merce ricevuto in deposito;
- c) nel fornire recinti, alimenti e luoghi di vendita per il bestiame in temporanea custodia, sia prima della vendita, sia in transito per il o dal mercato;
- D. a) nell'effettuare il controllo o la perizia tecnica di autoveicoli;
- b) nel determinare le dimensioni, il peso o il volume delle merci.

### Articolo 3

Per le attività enumerate all'articolo 2 le denominazioni usuali utilizzate attualmente negli Stati membri sono, a titolo indicativo, le seguenti:

#### Belgio

- A. Commissionnaire de transport  
Vervoercommissiounair  
Courtier de transport  
Vervoermakelaar  
Commissionnaire-expéditeur au transport  
Commissionnaire-expéditeur bij het vervoer  
Commissionnaire affréteur  
Commissionnaire-bevrachter  
Commissionnaire-affréteur routier  
Commissionnaire-wegbevrachter

- Affréteur routier  
Wegbevrachter  
Affréteur fluvial  
Binnenvaartbevrachter of rivierbevrachter  
Affréteur maritime  
Scheepsbevrachter  
Agent maritime  
Scheepsagent  
Courtier de navires  
Scheepsmakelaar
- B. Agent de voyages  
Reisagent  
Agent d'émigration  
Emigratieagent
- C. Entrepoteur  
Depothouder
- D. Expert en automobile  
Deskundige inzake auto's  
Peseur — mesureur — jaugeur juré  
Beëdigde wegers, meters en ijkers

#### Germania

- A. Spediteur  
Abfertigungsspediteur  
Güterkraftverkehrsvermittler  
Schiffsmakler  
Vermieter von Eisenbahnwagen und Eisenbahnwaggons
- B. Reisebürounternehmer  
Auswanderungsagent
- C. Lagerhalter
- D. Kraftfahrzeugsachverständiger  
Wäger

#### Danimarca

- A. Speditør  
Skibsagent
- B. Rejesebureau
- C. Opbevaring
- D. Vejer og måler  
Bilinspektør og bilassistent

#### Francia

- A. Commissionnaire de transport  
Courtier de fret routier  
Dépositaire de colis  
Courtier de fret de navigation intérieure  
Agent maritime  
Agent consignataire de navires
- B. Agent de voyage
- C. Entrepoteur  
Exploitant de magasin général
- D. Expert-automobile  
Peseur — mesureur juré

*Grecia*

- A. Πράκτορας μεταφορών  
Ναυτικός πράκτορας  
Εφοδιαστής πλοίων  
Ναυλομεσίτης επαγγελματικῶν τουριστικῶν πλοίων καὶ πλοιαρίων  
Ναυλομεσίτες πλοίων
- B. Πράκτορας γιὰ ἐπιβατικά ἀκτοπλοϊκά πλοῖα  
Τουριστικά γραφεῖα:  
1) Γενικοῦ τουρισμοῦ  
2) Ἑσωτερικοῦ Τουρισμοῦ  
3) Tour operator  
Πράκτορες μεταναστεύσεως καὶ ἀντιπρόσωποι τους.
- Γ. Γενικές ἀποθήκες
- Δ. Πραγματογνώμονες ἐπὶ τροχαίων ἀτυχημάτων

*Irlanda*

- A. Forwarding agent  
Shipping and forwarding agent  
Shipbroker  
Freight agent  
Shipping agent  
Air Freight agent  
Road haulage broker
- B. Travel agent  
Tour operator  
Air broker  
Air travel organiser
- C. Bonder  
Warehousekeeper  
Market or Lairage operator
- D. Motor vehicle examiner

*Italia*

- A. Spedizioniere (commissionario)  
Mediatore  
Agente marittimo raccomandatario  
Mediatore marittimo
- B. Agente di viaggio e turismo  
Mandatario di vettore di emigrante
- C. Esercenti depositi in magazzini doganali di proprietà privata  
Esercenti magazzini generali  
Esercenti depositi franchi
- D. Stimatore e pesatore pubblico

*Lussemburgo*

- A. Commissionnaire de transport  
Commissionnaire expéditeur au transport
- B. Agent de voyage  
Agent d'émigration

- C. Entrepoteur
- D. Expert en automobiles  
Peseur

*Paesi Bassi*

- A. Expeditieur  
Bevrachter  
Scheepsmakelaar  
Scheepsagent  
Verhuren van spoorrijtuigen en spoorwagens
- B. Reisbureaubedrijf  
Reisagentschap  
Emigratie-agent
- C. Douane-entrepot (publiek, particulier, fictief)  
Gewone opslagplaatsen
- D. Technische inspectie van motorrijtuigen  
Meter, wagen en ijken

*Regno Unito*

- A. Freight forwarder  
Shipbroker  
Air cargo agent  
Shipping and forwarding agent
- B. Tour operator  
Travel agent  
Air broker  
Air travel organizer
- C. Storekeeper  
Livestock dealer  
Market or Lairage operator  
Warehousekeeper  
Wharfinger
- D. Motor vehicle examiner  
Master porter  
Cargo superintendent

*Articolo 4*

1. Lo Stato membro ospitante che, per consentire l'accesso ad una delle attività previste dall'articolo 2, esiga dai propri cittadini la presentazione di un certificato di buona condotta, nonché di un certificato attestante che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazione di fallimento, oppure la presentazione di uno soltanto di tali certificati, riconosce come attestato sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, la presentazione di un estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza di esso, l'esibizione di un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese d'origine o di provenienza, da cui si rilevi che queste esigenze risultano soddisfatte.

2. Lo Stato membro ospitante che, per l'accesso a una delle attività di cui all'articolo 2, punto B, esiga dai propri cittadini taluni requisiti di onorabilità, la cui

prova non può essere fornita dal documento di cui al paragrafo 1, accetta come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, un attestato rilasciato dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese d'origine o di provenienza, da cui si rilevi che tali requisiti sono soddisfatti. Questo attestato concernerà i precisi elementi di fatto presi in considerazione nel paese ospitante.

3. Quando nel paese d'origine o di provenienza non viene rilasciato né il documento di cui al paragrafo 1, né l'attestato di cui al paragrafo 2, comprovanti l'onorabilità o la mancanza di fallimento, tale documento potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilascerà un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale competente di detto paese.

Nonostante quanto precede, lo Stato membro ospitante può anche tener conto di fatti specifici dei quali sia venuto a conoscenza con i propri mezzi.

4. Lo Stato membro ospitante in cui debba essere provata la capacità finanziaria considera gli attestati rilasciati dalle banche degli altri Stati membri equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio.

5. I documenti rilasciati in conformità dei paragrafi da 1 a 4 non devono, al momento dell'esibizione, essere di data anteriore a tre mesi.

6. Gli Stati membri designano, entro il termine previsto all'articolo 8, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui al presente articolo e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

#### Articolo 5

Gli Stati membri che richiedono taluni requisiti di qualificazione per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2 e per il relativo esercizio, provvedono affinché, prima dello stabilimento e prima dell'inizio dell'esercizio di un'attività temporanea, il beneficiario che ne fa domanda sia informato della regolamentazione da cui è disciplinata l'attività che egli intende esercitare.

#### Articolo 6

1. Lo Stato membro in cui l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2, punto A, lettere a), b) o d), o l'esercizio delle stesse sia subordinato al possesso di conoscenze e capacità generali, commerciali o professionali riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e capacità l'esercizio effettivo in un altro Stato membro dell'attività considerata :

a) per cinque anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa ;

b) ovvero

— per due anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente ;

— per tre anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente ;

c) ovvero per due anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa qualora il beneficiario possa provare di aver esercitato la professione in oggetto a titolo dipendente per almeno tre anni ;

d) ovvero per tre anni consecutivi a titolo dipendente, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

2. Lo Stato membro in cui l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2, punto A, lettere c) o e), punto B, lettera b), e punti C o D o l'esercizio delle stesse sia subordinato al possesso di conoscenze e capacità generali, commerciali o professionali riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e capacità l'esercizio effettivo in un altro Stato membro dell'attività considerata :

a) per tre anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa ;

b) ovvero per due anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa, qualora il beneficia-

- rio dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente ;
- c) ovvero per due anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa qualora il beneficiario dimostri di aver esercitato la professione in oggetto a titolo dipendente per almeno tre anni ;
- d) ovvero per tre anni consecutivi a titolo dipendente, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.
3. Lo Stato membro in cui l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2, punto B, lettera a) o l'esercizio delle stesse sia subordinato al possesso di conoscenze e capacità generali, commerciali o professionali riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e capacità l'esercizio effettivo in un altro Stato membro dell'attività considerata :
- a) per sei anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa ;
- b) ovvero
- per tre anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente ;
- per quattro anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente ;
- c) ovvero per tre anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa qualora il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in oggetto a titolo dipendente per almeno cinque anni ;
- d) ovvero
- per cinque anni consecutivi a titolo dipendente, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente ;
- per sei anni consecutivi a titolo dipendente, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.
4. Lo Stato membro ospitante può esigere dai cittadini degli altri Stati membri, nella misura in cui lo esige dai propri, che essi abbiano esercitato l'attività considerata e che abbiano ricevuto la formazione professionale nello stesso ramo in cui il beneficiario chiede di stabilirsi nel paese ospitante.
5. Nei casi previsti dal paragrafo 1, lettere a) e b), dal paragrafo 2, lettere a) e c), e dal paragrafo 3, lettere a) e c), tale attività non può essere stata interrotta da oltre dieci anni alla data del deposito della domanda, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3. Tuttavia, qualora in uno Stato membro sia fissato un termine più breve per i cittadini di quello Stato, esso può essere del pari applicato ai beneficiari.

#### Articolo 7

1. Si considera come esercitante un'attività di dirigente d'azienda ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente :

- a) la funzione di capo d'azienda o di direttore di succursale ;
- b) la funzione di imprenditore o capo d'azienda aggiunto, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del capo d'azienda rappresentato ;
- c) la funzione di dirigente con mansioni commerciali e responsabile di almeno un reparto dell'azienda.

2. Si considera come esercitante un'attività di dirigente di azienda ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente :



- a) la funzione di capo d'azienda ;
- b) la funzione di imprenditore o capo d'azienda aggiunto, o di direttore di succursale, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del capo d'azienda rappresentato ;
- c) la funzione di dirigente con mansioni commerciali e responsabile di almeno un reparto dell'azienda.

3. La prova che le condizioni di cui all'articolo 6 sono soddisfatte risulta da un attestato rilasciato dall'autorità o organismo competente dello Stato membro di origine o di provenienza, attestato che l'interessato dovrà presentare a corredo della sua domanda di autorizzazione ad esercitare nello Stato membro ospitante la o le attività in oggetto.

4. Gli Stati membri designano, entro il termine previsto dall'articolo 8, le autorità o gli organismi competenti per il rilascio degli attestati di cui al paragrafo 3 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

#### *Articolo 8*

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di diciotto mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

#### *Articolo 9*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### *Articolo 10*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 29 giugno 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. de KEERSMAEKER

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**  
**del 30 giugno 1982**  
**relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali**

(82/471/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che la produzione animale riveste una funzione di primaria importanza nell'agricoltura della Comunità e che risultati soddisfacenti dipendono in larga misura dall'impiego di alimenti per animali appropriati e di buona qualità ;

considerando che una regolamentazione in materia di alimenti per animali è un fattore essenziale per incrementare la produttività dell'agricoltura ;

considerando che il consumo di proteine foraggere è in costante aumento nella Comunità a causa delle sempre maggiori esigenze dell'allevamento ;

considerando che all'aumento della domanda ha fatto riscontro, negli ultimi anni, una sensibile riduzione dell'offerta sul mercato mondiale di taluni alimenti proteici ;

considerando che tale situazione di penuria ha indotto l'industria dell'alimentazione animale a ricercare prodotti di sostituzione che garantiscano la sicurezza degli approvvigionamenti ;

considerando che, se negli Stati membri già esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative riguardanti tali prodotti, esse divergono sui principi essenziali ; che, di conseguenza, esse incidono direttamente sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune e che occorre pertanto procedere alla loro armonizzazione ;

considerando che i prodotti di sostituzione sono ottenuti secondo tecniche di fabbricazione nuove ; che occorre pertanto disciplinare la commercializzazione nella Comunità come alimenti o componenti degli stessi, prescrivendo per ciascun gruppo i prodotti autorizzati e le relative condizioni d'impiego ;

considerando che, prima di iscrivere un nuovo prodotto in uno dei gruppi di cui trattasi, occorre accertare che esso abbia le qualità nutritive volute ; che occorre inoltre verificare che, in caso di impiego corretto, i prodotti non influiscano sfavorevolmente sulla salute umana o animale o sull'ambiente e non rechino pregiudizio al consumatore alterando le caratteristiche dei prodotti animali ;

considerando che per garantire il rispetto dei principi fondamentali imposti per l'autorizzazione conviene che per i prodotti appartenenti a determinati gruppi una pratica sia presentata ufficialmente da uno Stato membro ; che per facilitare l'esame delle sostanze in questione queste pratiche devono essere redatte in conformità di linee direttrici da stabilire ad opera del Consiglio, al più tardi alla data di applicazione della presente direttiva ;

considerando che, a titolo provvisorio, è opportuno consentire agli Stati membri di mantenere, fino al momento di una decisione comunitaria in merito, le autorizzazioni nazionali che essi hanno concesso per i prodotti che non figurano attualmente nell'allegato della presente direttiva o per determinati prodotti che soddisfano in dati casi altre condizioni ; che tuttavia nel caso dei prodotti ottenuti da lieviti del genere « Candida » coltivati su *n*-alcanti dovrebbe esser presa una decisione comunitaria entro un periodo di due anni a decorrere dalla notifica della direttiva ;

considerando che, a causa del loro contributo diretto o indiretto in proteine, i composti azotati non proteici devono essere disciplinati dalla presente direttiva ; che occorre pertanto modificare in conformità, per quanto riguarda gli allegati, la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali <sup>(4)</sup>, disciplinante provvisoriamente l'impiego dei prodotti di tale gruppo ;

<sup>(1)</sup> GU n. C 197 del 18. 8. 1977, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU n. C 63 del 13. 3. 1978, pag. 53.

<sup>(3)</sup> GU n. C 84 dell'8. 4. 1978, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

considerando che il valore nutritivo e l'innocuità dei prodotti in causa dipendono in larga misura dalle caratteristiche di composizione, dalle condizioni d'impiego o dai procedimenti di fabbricazione dei prodotti stessi; che, conseguentemente, è indispensabile prevedere in determinati casi l'obbligo di etichettatura, affinché l'utilizzatore sia protetto contro le frodi e impieghi nel modo migliore i prodotti messi a sua disposizione;

considerando che non è opportuno applicare le norme comunitarie ai prodotti in causa o agli alimenti per animali che li contengono, destinati all'esportazione verso i paesi terzi, dato che in questi ultimi vigono generalmente regolamentazioni diverse;

considerando che, per garantire l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva, al momento della commercializzazione dei prodotti in causa o degli alimenti per animali che li contengono, gli Stati membri devono prevedere controlli adeguati;

considerando che, ove siano conformi alle condizioni prescritte, i prodotti in causa o gli alimenti per animali che li contengono possono essere sottoposti soltanto alle restrizioni in materia di commercializzazione previste dalla presente direttiva;

considerando che un'adeguata procedura comunitaria è indispensabile per adattare le disposizioni dell'allegato e le linee direttrici fissate per la presentazione delle pratiche relative a dati prodotti e per stabilire all'occorrenza i criteri di composizione e di purezza e le proprietà fisico-chimiche e biologiche di tali prodotti in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche;

considerando che per dare tutte le garanzie necessarie la procedura comunitaria adottata deve prevedere in taluni casi di modifica dell'allegato la consultazione obbligatoria del comitato scientifico dell'alimentazione animale e del comitato scientifico dell'alimentazione umana istituiti dalla Commissione;

considerando che occorre riservare agli Stati membri la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione d'impiego di un prodotto o di modificare le disposizioni eventualmente per esso adottate qualora sia minacciata la salute umana o animale;

considerando che, per evitare che uno Stato membro abusi di tale facoltà, occorre decidere le modifiche dell'allegato secondo una procedura comunitaria d'urgenza e sulla base di documenti giustificativi;

considerando che, per agevolare l'applicazione della presente direttiva, occorre adottare una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato permanente degli alimenti per animali, istituito con la decisione 70/372/CEE<sup>(1)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda i prodotti ottenuti secondo determinati processi tecnici ai fini del loro apporto diretto o indiretto in proteine, commercializzati nella Comunità come alimenti per animali ovvero incorporati in tali alimenti.
2. L'applicazione della presente direttiva non pregiudica le disposizioni comunitarie in materia di:
  - a) additivi nell'alimentazione degli animali;
  - b) fissazione di tenori massimi per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per animali;
  - c) fissazione di tenori massimi per i residui di antiparassitari sopra o nei prodotti destinati all'alimentazione umana o animale;
  - d) commercializzazione degli alimenti semplici e composti;
  - e) microrganismi patogeni negli alimenti per animali.

#### Articolo 2

Le definizioni contemplate dall'articolo 2 della direttiva 70/524/CEE si applicano alla presente direttiva.

#### Articolo 3

1. Gli Stati membri prescrivono che gli alimenti per animali appartenenti ad uno dei gruppi di prodotti di cui all'allegato o contenenti tali prodotti possono essere commercializzati soltanto se:
  - a) il prodotto in questione figura nell'allegato;
  - b) sussistono le condizioni eventualmente stabilite nello stesso allegato.

<sup>(1)</sup> GU n. L 170 del 3. 8. 1970, pag. 1.

2. Per prove pratiche o a fini scientifici, gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1, purché sia effettuato un controllo ufficiale sufficiente.

#### Articolo 4

1. In deroga dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri, fintantoché una decisione non sia presa conformemente all'articolo 6, possono mantenere :

- a) le autorizzazioni concesse nel proprio territorio prima della data d'applicazione della presente direttiva per i prodotti che non figurano nei gruppi di prodotti indicati nell'allegato, fatta eccezione dei prodotti ottenuti da lieviti del genere « Candida » coltivati su n-alcani, e
- b) le autorizzazioni concesse nel loro territorio prima della data di notifica della presente direttiva per i prodotti ottenuti da lieviti del genere « Candida » coltivati su n-alcani, nonché per i prodotti elencati nell'allegato, punto 1.2.1, rispondenti a requisiti differenti da quelli che vi sono previsti.

2. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri ed alla Commissione l'elenco dei prodotti ammessi nel loro territorio conformemente al paragrafo 1.

#### Articolo 5

1. Fatte salve le disposizioni di etichettatura applicabili agli alimenti semplici e agli alimenti composti, gli Stati membri prescrivono che i prodotti elencati nell'allegato possono essere commercializzati come alimenti per animali o componenti di tali alimenti soltanto se le indicazioni eventualmente previste nell'allegato sono apposte sull'imballaggio o sul recipiente o su un'etichetta applicata a quest'ultimo.

2. Gli Stati membri prescrivono che, per merci commercializzate alla rinfusa, le indicazioni di cui al paragrafo 1 devono figurare su un documento di accompagnamento.

#### Articolo 6

1. Le modifiche dell'allegato rese necessarie dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 13. A tale scopo e per quanto concerne i prodotti di cui all'allegato, punti 1.1 e 1.2, la Commissione consulta il comitato scientifico per l'alimentazione degli animali e il comitato scientifico per l'alimentazione umana.

Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti ottenuti da lieviti del genere « Candida » coltivati su n-alcani di cui

all'articolo 4, paragrafo 1, una decisione sarà adottata secondo la procedura di cui all'articolo 13 entro un termine di due anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva e previa consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione degli animali e del comitato scientifico per l'alimentazione umana.

2. Per la modifica dell'allegato si applicano i principi seguenti :

A. Un prodotto è iscritto nell'allegato soltanto se :

- a) possiede valore nutritivo per gli animali, a causa dell'apporto azotato o proteico ;
- b) in caso di impiego corretto, non influisce sfavorevolmente sulla salute umana o animale o sull'ambiente e non reca pregiudizio al consumatore alterando le caratteristiche dei prodotti animali ;
- c) la sua presenza negli alimenti è controllabile.

B. Un prodotto è cancellato dall'allegato qualora venga meno una delle condizioni elencate nel punto A.

3. I criteri che consentono di caratterizzare i prodotti considerati nella presente direttiva, in particolare i criteri di composizione e di purezza nonché le proprietà fisico-chimiche e biologiche, possono essere stabiliti, tenuto conto delle conoscenze scientifiche e tecniche, secondo la procedura di cui all'articolo 13.

#### Articolo 7

1. Per assicurarsi che i prodotti di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell'allegato rispondano ai principi definiti nell'articolo 6, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono a far trasmettere ufficialmente un fascicolo, conforme alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, agli Stati membri, alla Commissione e, qualora se ne chieda la consultazione, ai membri dei comitati scientifici istituiti dalla Commissione.

2. Su proposta della Commissione, il Consiglio stabilisce le linee direttrici per compilare i fascicoli di cui al paragrafo 1, facendo in modo che esse siano applicabili al più tardi alla data di applicazione della presente direttiva.

Le successive modifiche delle linee direttrici rese necessarie dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono decise secondo la procedura prevista dall'articolo 13.

3. Gli Stati membri, la Commissione e gli altri destinatari del fascicolo di cui al paragrafo 1 provvedono, su richiesta motivata del richiedente, a che siano tenute riservate le informazioni la cui diffusione potrebbe ledere i diritti di proprietà industriale o commerciale.

Non possono rientrare nel segreto industriale o commerciale :

- denominazione e composizione del prodotto, eventualmente indicazione del substrato e del microrganismo,
- proprietà fisico-chimiche e biologiche del prodotto,
- interpretazione dei dati farmacologici, tossicologici ed ecotossicologici,
- metodi di analisi per il controllo del prodotto negli alimenti.

#### Articolo 8

1. Qualora uno Stato membro constati, in base a una motivazione circostanziata in ragione di nuovi dati ovvero in base a una nuova valutazione dei dati esistenti, dopo l'adozione delle disposizioni in questione, che uno dei prodotti elencati nell'allegato o la sua utilizzazione alle condizioni eventualmente fissate comporta un pericolo per la salute degli uomini o degli animali, pur essendo conforme alle disposizioni della presente direttiva, detto Stato membro può provvisoriamente sospendere o limitare nel suo territorio l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi che giustificano la sua decisione.

2. La Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro interessato e procede alla consultazione degli Stati membri in seno al comitato permanente degli alimenti per gli animali ; essa emette quindi senza indugio il suo parere e adotta le misure appropriate.

3. Qualora la Commissione ritenga necessario apportare delle modifiche alla direttiva per ovviare alle difficoltà di cui al paragrafo 1 e per garantire la protezione della salute degli uomini o degli animali, essa avvia la procedura prevista dall'articolo 14 al fine di adottare tali modifiche ; in tal caso lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle fino all'entrata in vigore delle modifiche di cui trattasi.

#### Articolo 9

Per la commercializzazione tra gli Stati membri le indicazioni di cui all'articolo 5 devono essere redatte in almeno una della lingue ufficiali del paese destinatario.

#### Articolo 10

Gli Stati membri vigilano affinché gli alimenti per animali conformi alle disposizioni della presente direttiva siano soggetti, per quanto riguarda la presenza dei prodotti elencati nell'allegato e l'etichettatura, soltanto alle restrizioni in materia di commercializzazione previste dalla presente direttiva.

#### Articolo 11

Gli Stati membri vigilano affinché i prodotti animali non siano soggetti a restrizioni di commercializzazione dovute all'applicazione della presente direttiva.

#### Articolo 12

Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché durante la commercializzazione gli alimenti per animali vengano sottoposti, almeno per sondaggio, a un controllo ufficiale inteso ad accertare l'osservanza delle condizioni stabilite dalla presente direttiva.

#### Articolo 13

1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente degli alimenti per animali, in appresso denominato il « comitato », viene investito della questione dal suo presidente, sia per iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto di misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le

misure in questione sono adottate dalla Commissione, a meno che il Consiglio non si sia pronunciato a maggioranza semplice contro le medesime.

#### Articolo 14

1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato viene investito della questione dal suo presidente, sia per iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto di misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine di due giorni. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, al termine di un periodo di 15 giorni a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure in questione sono adottate dalla Commissione, a meno che il Consiglio non si sia pronunciato a maggioranza semplice contro le medesime.

#### Articolo 15

Nell'allegato I, parte K, e nell'allegato II, parte D della direttiva 70/524/CEE, sono soppressi tutti i riferimenti ai composti azotati non proteici.

#### Articolo 16

La presente direttiva non si applica agli alimenti per animali per i quali è dimostrato almeno con un'indicazione appropriata che sono destinati all'esportazione verso i paesi terzi.

#### Articolo 17

Gli Stati membri mettono in vigore due anni dopo la notifica della presente direttiva le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

#### Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Ph. MAYSTADT

## ALLEGATO

1	2	3	4	5	6	7
Denominazione dei gruppi di prodotti	Denominazione del prodotto	Designazione chimica del prodotto o identità del microorganismo	Substrato di coltivazione (eventuali specificazioni)	Caratteristiche di composizione del prodotto	Specie animale	Disposizioni particolari
1. Prodotti proteici ottenuti da microrganismi appartenenti ai sottogruppi seguenti:						
1.1. Batteri						
1.2. Lieviti:	Tutti i lieviti	Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergiensis Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis	Melasse, vinacce, borlande, cereali e prodotti amidacei, succhi di frutta, siero di latte, acido lattico, idrolizzati di fibre vegetali	—	Tutte le specie animali	
1.2.1. Lieviti coltivati su substrati di origine animale o vegetale	— ottenuti da microrganismi e da substrati elencati rispettivamente nelle colonne 3 e 4					
1.2.2. Lieviti coltivati su tutti gli altri substrati non menzionati al punto 1.2.1	— le cui cellule sono state uccise					
1.3. Alghe	—	—				
1.4. Funghi inferiori	—	—				
2. Composti azotati non proteici e prodotti analoghi dei gruppi seguenti:						
2.1. Urea e derivati	2.1.1. Urea 2.1.2. Biuretto 2.1.3. Fosfato di urea 2.1.4. Diuredoisobutano	CO(NH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> O <sub>2</sub> N <sub>3</sub> CO(NH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> -CH-CH-(NHCONH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub>	— — — —	Purezza minima: 98 %	Ruminanti dall'inizio della ruminazione	Dichiarazione sull'etichetta o sull'imballaggio degli alimenti composti: — denominazione del prodotto, eventualmente suo tasso d'incorporazione nell'alimento composto nella misura in cui esistono metodi ufficiali di analisi

1	2	3	4	5	6	7
Denominazione dei gruppi di prodotti	Denominazione del prodotto	Designazione chimica del prodotto o identità del microorganismo	Substrato di coltivazione (eventuali specificazioni)	Caratteristiche di composizione del prodotto	Specie animale	Disposizioni particolari
2.2. <i>Aminoacidi e prodotti analoghi</i>	2.2.1. D,L-metionina	$\begin{array}{l} \text{CH}_3(\text{CH}_2)_2\text{-} \\ \text{CH}(\text{NH}_2)\text{-COOH} \end{array}$	—			—
	2.2.2. L-lisina	$\begin{array}{l} \text{NH}_2(\text{CH}_2)_4\text{-} \\ \text{CH}(\text{NH}_2)\text{-COOH} \end{array}$	—	Purezza minima: 98 %	Tutte le specie animali	—
	2.2.3. Cloridrato di L-lisina	$\begin{array}{l} \text{NH}_2(\text{CH}_2)_4\text{-} \\ \text{CH}(\text{NH}_2)\text{-COOH.HCl} \end{array}$	—			—
	2.2.4. Analogo ossidrilato della D,L-metionina	$\begin{array}{l} (\text{CH}_3\text{-S-(CH}_2)_2\text{-} \\ \text{CH(OH)-COO)}_2\text{Ca} \end{array}$	—			—

— quota parte di azoto, espressa in equivalente proteico apportato dal composto o dai composti azotati non proteici

— modalità d'impiego appropriate, che indichino in particolare gli animali ai quali l'alimento è destinato, nonché il tenore massimo in azoto non proteico totale da non superare nella razione giornaliera



## RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1982

concernente la registrazione dei lavori relativi all'acido desossiribonucleico (DNA)  
ricombinante

(82/472/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

visto il progetto di raccomandazione presentato dalla Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che lo sviluppo della ricerca biologica fondamentale applicata può contribuire allo sviluppo economico degli Stati membri e si prevede che in numerosi settori saranno effettuati, su alcuni organismi, lavori che implicano il DNA ricombinante ;

considerando che i rischi associati ai lavori che implicano il DNA ricombinante rivestono carattere congetturale ma devono nondimeno essere costantemente sorvegliati all'interno di ogni Stato membro per consentire l'eventuale imposizione di misure di protezione e, nel

caso molto improbabile in cui si rivelassero effettivi, per rintracciare l'origine di ogni effetto deleterio ;

considerando che in ogni Stato membro si deve intraprendere un'analisi permanente della situazione per promuovere, qualora sviluppi imprevisti lo rendessero necessario, la stesura di elenchi di lavori da vietare o da sottoporre a misure di sicurezza obbligatorie in tutti gli Stati membri, nonché l'armonizzazione delle disposizioni nazionali ;

considerando la complessità del problema posto dai rischi congetturali di taluni lavori che implicano il DNA ricombinante, la rapida evoluzione nella comprensione del problema, l'ampiezza del settore di ricerca interessato e l'importanza che dev'essere attribuita alle circostanze locali nella valutazione dei rischi connessi con l'esecuzione dei lavori scientifici ;

considerando che per salvaguardare il segreto scientifico ed industriale e proteggere la proprietà intellettuale è necessario ridurre al minimo la divulgazione del contenuto dei protocolli sperimentali preparati per l'esecuzione di questi lavori nonché la divulgazione del contenuto di progetti di ricerca basati sulla produzione e sull'utilizzazione del DNA ricombinante,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI :

di adottare tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative affinché :

Notifica da parte dei laboratori

1. qualsiasi laboratorio che desideri svolgere nel territorio di uno Stato membro dei lavori che implicano il DNA ricombinante lo notifichi alle autorità nazionali o regionali competenti ;
2. questa notifica sia depositata, per ciascuno dei progetti di ricerca previsti, prima della data di inizio dell'esecuzione oppure, in caso di decisione in tal senso delle autorità competenti o di lavori rientranti in una categoria di debolissimo rischio potenziale, possibilmente entro sei mesi o al più tardi dodici mesi da tale data;

<sup>(1)</sup> GU n. C 66 del 15. 3. 1982, pag. 112.<sup>(2)</sup> GU n. C 353 del 31. 12. 1981, pag. 19.

- Informazioni complementari
3. le notifiche siano accompagnate, per ciascuno dei progetti che devono essere oggetto di notifica preliminare, dai seguenti documenti :
- la parte del protocollo sperimentale richiesta per la valutazione della sicurezza sul sito dove le attività previste saranno svolte,
  - l'elenco delle misure di protezione e di controllo da applicare per tutta la durata dei lavori sperimentali,
  - la descrizione del livello di preparazione generale in fatto di ricerca implicante il DNA ricombinante e della formazione ricevuta dai membri del gruppo che parteciperà alle attività previste o che sarà responsabile della supervisione, del controllo e della sicurezza ;
- Classificazione dei fascicoli
4. ogni notifica e i documenti che l'accompagnano siano classificati e conservati dalle autorità nazionali o dal comitato regionale di sicurezza e di protezione della sanità presso i quali essi saranno stati depositati ;
- Consultazione dei fascicoli
5. ogni notifica e i documenti che l'accompagnano possano essere consultati dagli esperti nazionali che avranno ricevuto mandato a tal fine dalle autorità nazionali ;
- Definizione dei lavori che implicano il DNA ricombinante
6. per « lavori che implicano il DNA ricombinante » si intenda la formazione di nuove combinazioni di materiali genetici mediante l'inserimento di molecole di acido nucleico, prodotto in qualsiasi modo esternamente alla cellula, all'interno di virus, plasmidi batterici o altri sistemi vettoriali, in modo da consentirne l'incorporamento in un organismo ospitante all'interno del quale essi non giungono in modo naturale, ma possono moltiplicarsi di continuo.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Ph. MAYSTADT

# COMMISSIONE

## DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1982

recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 73/173/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (solventi)

(82/473/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 73/173/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1973, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (solventi) <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 80/781/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare dall'articolo 10,

considerando che un esame dell'elenco delle sostanze pericolose dell'allegato della direttiva 73/173/CEE ha mostrato la necessità di adeguare l'elenco stesso sia alle nuove esigenze sia alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, cioè di modificare l'attribuzione di alcune sostanze all'una o all'altra delle classi e/o sottoclassi di alcune sostanze e di inserire nuove sostanze nell'elenco precisandone l'appartenenza alle classi e sottoclassi, nonché le concentrazioni limite per le sostanze classificate corrosive e/o irritanti ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi,

### Articolo 1

L'allegato della direttiva 73/173/CEE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

### Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1° luglio 1983 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1984 al più tardi.

### Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1982.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 189 dell'11. 7. 1973, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 57.

## ALLEGATO

## CLASSE I

## SOSTANZE MOLTO TOSSICHE E TOSSICHE

## CLASSE I/a

N. di riferimento della direttiva 67/548/CEE	Sostanza
006-003-00-3	Solfuro di carbonio
601-020-00-8	Benzene
602-008-00-5	Tetraclorometano
602-015-00-3	1,1,2,2-Tetracloroetano
602-017-00-4	Pentacloroetano
609-003-00-7	Nitrobenzene
612-008-00-7	Anilina
602-016-00-9	1,1,2,2-Tetrabromoetano
603-015-00-6	2-Propen-1-olo
602-010-00-6	1,2-Dibromoetano
603-028-00-7	2-Cloroetanolo

## CLASSE I/b

N. di riferimento della direttiva 67/548/CEE	Sostanza
603-029-00-2	2,2'-Dicloroetiletere
604-001-00-2	Fenolo
604-004-00-9	Cresolo
605-010-00-4	Aldeide 2-furilica
613-027-00-3	Piperidina

## CLASSE I/c

N. di riferimento della direttiva 67/548/CEE	Sostanza
602-019-00-5	1-Bromopropano
603-001-00-X	Metanolo
608-001-00-3	Acetonitrile
606-030-00-6	2-Esanone

**CLASSE II**  
**SOSTANZE NOCIVE**

CLASSE II/a

N. di riferimento della direttiva 67/548/CEE	Sostanza
602-014-00-8	1,1,2-Tricloroetano
603-018-00-2	Alcool furfurilico
606-009-00-1	4-Metilpent-3-en-2-one
613-002-00-7	Piridina
602-006-00-4	Triclorometano
602-034-00-7	1,2-Diclorobenzene
609-001-00-6	1-Nitropropano
609-002-00-1	2-Nitropropano
602-012-00-7	1,2-Dicloroetano
602-033-00-1	Monoclorobenzene
610-007-00-6	1-Cloro-1-nitropropano
601-007-01-4	Esano-Miscela di isomeri contenente più di 5% di n-Esano <sup>(1)</sup>
603-024-00-5	1,4-Diossano

<sup>(1)</sup> In questo caso specifico la concentrazione presa in considerazione per l'applicazione della formula definita all'articolo 2 deve essere la concentrazione in n-Esano nel preparato.

CLASSE II/b

N. di riferimento della direttiva 67/548/CEE	Sostanza
602-003-00-8	Dibromometano
602-011-00-1	1,1-Dicloroetano
602-020-00-0	Dicloropropano
602-025-00-8	1,1-Dicloroetilene
602-026-00-3	1,2-Dicloroetilene
602-027-00-9	Tricloroetilene
602-028-00-4	Tetracloroetilene
616-001-00-X	N,N-Dimetilformamide
609-036-00-7	Nitrometano
609-035-00-1	Nitroetano
616-011-00-4	N,N-Dimetilacetammide
603-014-00-0	2-Butossietanolo

## CLASSE II/c

N. di riferimento della direttiva 67/548/CEE	Sostanza
607-013-00-6	Dimetil-carbonato
650-002-00-6	Olio di trementina
606-011-00-2	2-Metilcicloesanone
603-051-00-2	2-Etilbutanolo
603-057-00-5	Alcool benzilico
606-029-00-0	2,4-Pentandione
601-028-00-1	o-Metilstirene
601-023-00-4	Etilbenzene
602-013-00-2	1,1,1-Tricloroetano
602-018-00-X	Monocloropropano
602-022-00-1	Monocloropentano
601-022-00-9	Xilene
601-021-00-3	Toluene
606-010-00-7	Cicloesanone
603-011-00-4	2-Metossietanolo

## CLASSE II/d

N. di riferimento della direttiva 67/548/CEE	Sostanza
603-009-00-3	Cicloesanolo
603-010-00-9	2-Metilcicloesanolo
603-004-00-6	Butanolo, eccetto alcool terz-butilico
603-005-00-1	2-Metilpropan-2-olo
603-027-00-1	Glicol etilenico
603-006-00-7	Alcool amilico, eccetto alcool amilico terziario
603-007-00-2	2-Metilbutan-2-olo
607-037-00-7	2-Etossietil acetato
607-038-00-2	2-Butossietil acetato
603-050-00-7	1-(2-Butossi proposs)-2-propanolo
603-059-00-6	1-Esanolo
606-024-00-3	2-Eptanone
607-036-00-1	2-Metossietil-acetato
016-031-00-8	Tetraidrotiofene 1,1-diossido
602-004-00-3	Diclorometano
603-013-00-5	2-Isopropossietanolo

## SOSTANZE CORROSIVE

I preparati contenenti più di una sostanza classificata come corrosiva nel presente allegato, in concentrazioni singole che non superino i limiti di corrosività indicati, sono considerati corrosivi se la somma dei quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ogni sostanza presente nel preparato per il limite di corrosività indicata per tale sostanza è superiore ad 1.

N. di riferimento della direttiva 67/548/CEE	Sostanza	Concentrazione individuale alla quale il preparato assume il simbolo indicato	
		C %	Xi %
607-008-00-9	Anidride acetica	> 20	8-20
607-010-00-X	Anidride propionica	> 25	10-25
612-006-00-6	1,2-Diaminoetano	> 10	2-10

## SOSTANZE IRRITANTI

I preparati contenenti più di una sostanza classificata come corrosiva o irritante nel presente allegato, in concentrazioni singole che non superino i limiti di irritazione indicati, sono considerati irritanti se la somma dei quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ogni sostanza presente nel preparato per il limite di irritazione indicato per tale sostanza è superiore ad 1.

N. di riferimento della direttiva 67/548/CEE	Sostanza	Concentrazione individuale alla quale il preparato assume il simbolo indicato	
		C %	Xi %
603-012-00-X	2-Etossietanolo		≥ 25
603-025-00-0	Tetraidrofurano		≥ 25
601-027-00-6	Isopropenilbenzene		≥ 25
601-025-00-5	Mesitilene		≥ 25
601-026-00-0	Stirene		≥ 25
606-005-00-X	2,6-Dimetil-eptan-4-one		≥ 10
605-015-00-1	1,1-Dietossi-etano		≥ 10
603-016-00-1	4-Idrossi-4-metil-pentan-2-one		≥ 10
603-053-00-3	2-Metil-2,4-pentandiolo		≥ 10
603-054-00-9	Di-n-butil-etene		≥ 10
606-020-00-1	5-Metil-3-eptanone		≥ 10
603-052-00-8	3-Butossi-2-propanolo		≥ 25
606-021-00-7	N-Metil-2-pirrolidone		≥ 10
603-061-00-7	Tetraidro-2-furilmetanolo		≥ 10
603-062-00-2	2,5 bis (Idrossimetile) tetraidrofurano		≥ 10
601-029-00-7	p-Menta-1,8(9)-diene		≥ 25
601-024-00-X	Propilbenzene e isopropilbenzene		≥ 25
603-008-00-8	4-Metilpentan-2-olo		≥ 25
606-012-00-8	3,5,5-Trimetil-2-cicloesen-(1)-one		≥ 25

## QUARANTESIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1982

che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

(82/474/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la comunità economica europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla trentanovesima direttiva 82/91/CEE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, il contenuto degli allegati deve essere costantemente adeguato all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche ;

considerando che ulteriori studi hanno evidenziato nuovi usi dell'antibiotico « Virginiamicina » e dei coccidiostatici « Monensin sodico » e « Robenidina » ; che è pertanto opportuno autorizzarne tali nuovi usi nella Comunità a determinate condizioni ;

considerando che è opportuno adattare le attuali disposizioni della direttiva in modo che tutte le sostanze coloranti addizionate alle derrate alimentari o impiegate per la denaturazione conformemente alle norme comuni-

tarie siano tollerate negli alimenti per animali allorché esse sono presenti negli ingredienti che entrano nella fabbricazione degli alimenti stessi ; che è inoltre opportuno adeguare le norme che regolano l'uso del rame negli alimenti degli animali ;

considerando che l'uso del « Narasin » e della « Salmomicina sodica » quali coccidiostatici è stato sperimentato con successo da taluni Stati membri ; che è pertanto opportuno autorizzarlo provvisoriamente a determinate condizioni, almeno sul piano nazionale, in attesa che esso sia ammesso sul piano comunitario ;

considerando che lo studio di vari additivi attualmente figuranti nell'allegato II e che pertanto possono essere autorizzati sul piano nazionale non è stato ancora completato ; che pertanto è opportuno prorogare per un determinato periodo l'intervallo di autorizzazione di tali sostanze ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

## Articolo 1

Gli allegati della direttiva 70/524/CEE sono modificati come segue:

## 1. Nell'allegato I:

- a) alla parte A « Antibiotici », voce E 711 « Virginiamicina », le indicazioni concernenti i vitelli sono sostituite dalle seguenti:

<sup>(1)</sup> GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 42 del 13. 2. 1982, pag. 16.



N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
					ppm dell'alimento completo		
			Vitelli	16 settimane	5	50	Soltanto succedanei del latte
				Dalla diciassettesima settimana a 6 mesi	5	20	
				6 mesi	5	80	

## b) Nella parte D «Coccidiostatici»:

aa) La voce E 757 «Monensin sodico» è completata come segue:

N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
					ppm dell'alimento completo		
			Pollastre destinate alla produzione di uova	16 settimane	100	120	Indicare nel modo di impiego: «pericoloso per gli equini: non mettere a loro portata»

bb) La voce E 758 «Robenidina» è completata come segue:

N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
					ppm dell'alimento completo		
			Conigli da ingrasso		50	66	Divieto di somministrazione almeno 5 giorni prima della macellazione

c) Il testo della parte F «Sostanze coloranti, compresi i pigmenti», è sostituito dal seguente:

N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
					ppm dell'alimento completo		
	F. Sostanze coloranti, compresi i pigmenti						
	1. Carotenoidi e xantofille						
E 160c	Capsanteina	$C_{40}H_{58}O_3$	Pollame			80 (isolatamente o con altri carotenoidi e xantofille)	
E 160e	Beta-apo-8'-carotenale	$C_{30}H_{40}O$					
E 160f	Estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenico	$C_{32}H_{44}O_2$					
E 161b	Luteina	$C_{40}H_{56}O_2$					
E 161c	Criptoxantina	$C_{40}H_{56}O$					

N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
					ppm dell'alimento completo		
E 161e	Violaxantina	$C_{40}H_{56}O_4$	a) Pollame				
E 161g	Cantaxantina	$C_{40}H_{52}O_2$					
E 161h	Zeaxantina	$C_{40}H_{56}O_2$	Pollame			80 (isolatamente o con altri carotenoidi e xantofille)	
E 161i	Citranaxantina	$C_{33}H_{44}O$	Galline ovaiole				
E 131	2.1. Blu patentato V	Sale calcico dell'acido disolfonico dell'anidride del m-ossitetra-diamminotrifencilcarbinolo	a) Tutte le specie animali, ad eccezione dei cani e dei gatti				Consentito negli alimenti per gli animali soltanto nei prodotti di trasformazione di:
E 142	2.2. Verde acido brillante BS (verde lissamina)	Sale sodico del bi-(p-dimetil-minofenil)-idrossi-2-disolfo-3,6-naftofucsonimmonio	b) Cani e gatti				i) cascami di prodotti alimentari, ii) cereali o farine di manioca denaturate, o iii) altre materie di base denaturate con queste sostanze o colorate al momento della preparazione tecnica per permettere l'identificazione necessaria durante la fabbricazione
	3. Tutte le sostanze coloranti autorizzate dalle regolamentazioni comunitarie per colorare i prodotti alimentari, diverse da quelle già elencate ai punti 2.1 e 2.2		a) Tutte le specie animali, ad eccezione dei cani e dei gatti				Consentite negli alimenti per animali soltanto nei prodotti di trasformazione di:
			b) Cani e gatti				i) cascami di prodotti alimentari, oppure ii) altre materie di base ad eccezione dei cereali e delle farine di manioca denaturate con queste sostanze o colorate al momento della preparazione tecnica per permettere l'identificazione necessaria durante la fabbricazione

- d) alla parte I «Oligoelementi», voce E 4 «Rame-Cu», le indicazioni figuranti nella colonna «Tenore massimo dell'elemento in ppm dell'alimento completo» sono sostituite dalle seguenti:

N. CEE	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo dell'elemento in ppm dell'alimento completo
				Suini: 125 (in totale) Ovini: 20 (in totale) Altre specie animali: 50 (in totale)

2. Nell'allegato II:

- a) nella parte A «Antibiotici», voce n. 21 «Virginiamicina», la data del 30 giugno 1982 che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del 30 novembre 1982;
- b) nella parte B «Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose» sono aggiunte le voci seguenti:

N. CEE	Additivi	Designazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					ppm dell'alimento completo			
26	Narasin	$C_{43}H_{72}O_{11}$ (Polietere dell'acido monocarbossilico prodotto da <i>Streptomyces aureofaciens</i> )	Polli da ingrasso		60	80	Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione  Indicare nel modo di impiego: «pericoloso per gli equini: da non mettere a loro portata»	30 novembre 1984
27	Salinomicina sodica	$C_{42}H_{69}O_{11}Na$ (Polietere dell'acido monocarbossilico prodotto da <i>Streptomyces albus</i> )	Polli da ingrasso		50	70	Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione  Indicare nel modo di impiego: «pericoloso per gli equini: da non mettere a loro portata»	30 novembre 1984

- c) alla parte D bis «Oligoelementi», le indicazioni figuranti sotto la voce n. 3 «Rame» sono sostituite dalle seguenti indicazioni:

N. CEE	Additivi	Designazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					ppm dell'alimento completo			
			Maiali	4 mesi		200 ppm		30 novembre 1983

- d) alla parte F «Fattori di crescita», voce n. 2 «Carbadox», la data del 30 giugno 1982 che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del 30 novembre 1982.

*Articolo 2*

Gli Stati membri provvedono all'entrata in vigore, il 1° dicembre 1982, delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 1, punto 1, e ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

---

## DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1982

che fissa le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari

(82/475/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 80/695/CEE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, lettera b),

considerando che, a norma della direttiva citata, gli Stati membri possono prescrivere o ammettere la dichiarazione degli ingredienti utilizzati per la fabbricazione degli alimenti composti; che, in attesa dell'adozione di disposizioni comunitarie, gli Stati membri possono ammettere che la dichiarazione degli ingredienti sia sostituita da quella di categorie che comprendano vari ingredienti;

considerando che la normativa nazionale di alcuni Stati membri consente il raggruppamento degli ingredienti in varie categorie; che, onde facilitare gli scambi tra questi Stati membri, occorre pertanto adottare disposizioni identiche in materia di etichettatura;

considerando che tali disposizioni si applicano soltanto agli alimenti composti destinati agli animali familiari;

considerando che le indicazioni che accompagnano gli alimenti composti devono anzitutto consentire la corretta informazione dell'utilizzatore dei prodotti in causa;

considerando che una categoria può essere indicata soltanto se l'ingrediente o gli ingredienti utilizzati figurano nella definizione della categoria stessa;

considerando che, per analogia con le norme relative alla dichiarazione degli ingredienti, le categorie sono elencate, secondo la normativa dei vari Stati membri, o in base al loro tenore o in ordine d'importanza ponderale decrescente delle categorie stesse nell'alimento composto;

considerando tuttavia che non è possibile stabilire categorie comprendenti tutti gli ingredienti che entrano nella composizione degli alimenti composti; che il fabbricante deve pertanto indicare separatamente gli ingredienti che non appartengono ad alcuna delle categorie definite nell'allegato;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Qualora, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 79/373/CEE, la normativa nazionale degli Stati membri disponga che la dichiarazione degli ingredienti può essere sostituita dall'indicazione di categorie comprendenti più ingredienti, soltanto le categorie definite nell'allegato possono essere indicate sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta degli alimenti composti per animali familiari.

*Articolo 2*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva il 1° gennaio 1985 al più tardi. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30.

<sup>(2)</sup> GU n. L 188 del 22. 7. 1980, pag. 23.

## ALLEGATO

Categorie di ingredienti per i quali l'indicazione della categoria sostituisce quella del nome specifico di uno o di più ingredienti

Designazione della categoria	Definizione
1. Carni e derivati	Tutti le parti carnose di animali terrestri a sangue caldo, macellati, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento e tutti i prodotti e i sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del corpo o di parti del corpo di animali terrestri a sangue caldo.
2. Latte e derivati del latte	Tutti i prodotti lattiero-caseari, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione.
3. Uova e prodotti a base di uova	Tutti i prodotti a base di uova, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione.
4. Oli e grassi	Tutti gli oli e i grassi animali o vegetali.
5. Lieviti	Tutti i lieviti le cui cellule siano state uccise ed essiccate.
6. Pesci e sottoprodotti dei pesci	I pesci o le parti di pesci, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione.
7. Cereali	Tutte le specie di cereali indipendentemente dalla loro presentazione o i prodotti ottenuti dalla trasformazione del corpo farinoso dei cereali.
8. Ortaggi	Tutte le specie di ortaggi e di legumi, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento.
9. Sottoprodotti di origine vegetale	Sottoprodotti provenienti dal trattamento dei prodotti vegetali, in particolare dei cereali, degli ortaggi, dei legumi e dei semi oleosi.
10. Estratti di proteine vegetali	Tutti i prodotti di origine vegetale le cui proteine sono state concentrate mediante un trattamento appropriato, che contengono almeno il 50% di proteine gregge rispetto alla sostanza secca, eventualmente ristrutturata (testurizzate).
11. Sostanze minerali	Tutte le sostanze inorganiche adatte all'alimentazione animale.
12. Zuccheri	Tutti i tipi di zucchero.
13. Frutta	Tutte le varietà di frutta, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento.
14. Noci	Tutte le polpe dei frutti in guscio.
15. Semi	Tutti i semi interi o grossolanamente macinati.
16. Alghe	Tutte le specie di alghe, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento.
17. Molluschi e crostacei	Tutti i crostacei e i molluschi anche con conchiglia, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione.
18. Insetti	Tutte le specie di insetti in tutte le fasi del loro sviluppo.
19. Prodotti del panificio	Tutti i prodotti del panificio: pane, biscotti e paste.